



ORIGINALE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**

---

IL PRIMO PRESIDENTE

**Vista** la ordinanza della Seconda Sezione penale emessa in data 29/4/2014, depositata in data 26/5/2014, e pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite penali in data 27/5/2014, con la quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al procedimento **117/14** R.G., essendosi ravvisato un contrasto giurisprudenziale;

**Visti** gli artt. 610 comma 3 e 618 c.p.p.;

**a s s e g n a**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa;

**f i s s a**

per la trattazione del ricorso in camera di consiglio il giorno

**25 settembre 2014**

**d e s i g n a**

quale relatore del ricorso il Presidente Giovanni de Roberto.

Roma, 30 MAG. 2014

il Primo Presidente  
Giorgio Santacroce

**Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 29-04-2014) 26-05-2014, n. 21225**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso proposto da:

A.A., n. a (OMISSIS);

D.A., n. a (OMISSIS);

S.S., n. a (OMISSIS);

D.T., n. a (OMISSIS);

parti civili rappresentate e assistite dall'avv. Fabio Massimiliano;

nel procedimento a carico di:

B.A., n. a (OMISSIS);

M.N., n. a (OMISSIS);

indagati rappresentati e assistiti dall'avv. Merlo Carmelo;

avverso l'ordinanza n. 208/2013 del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, in data 16.12.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;

udite le discussioni del Sostituto procuratore Generale Dott. Riello Luigi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, nonchè dell'avv. Fabio

Massimiliano che ha aderito alle conclusioni del P.G., dell'avv. Merlo Carmelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso degli imputati ed il rigetto del ricorso delle parti civili e dell'avv. Di Renzo Andrea per G.F. che, in via principale, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso delle parti civili e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.

### **Svolgimento del processo**

1. In data 19.11.2013, il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, disponeva il sequestro preventivo del 50% delle quote della "Sicilteam s.r.l." (rispettivamente per il 20% di proprietà di M.N., per il 12,50% di G.F., per il 12,50% di G.G. e per il 5% di B.A.) nonché il sequestro conservativo di tutti i beni immobili di proprietà dei suddetti imputati, in relazione alle rispettive quote di pertinenza, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.000.000,00.

2. Con istanza depositata in data 06.12.2013, la difesa di G. G. proponeva avanti al Tribunale di Messina, ex art. 324 c.p.p., ricorso avverso il provvedimento de quo.

3. Con ordinanza in data 16.12.2013, il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento della richiesta, annullava nei confronti di G.G. l'impugnato decreto limitatamente al disposto sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto, rigettando nel resto la richiesta.

4. Avverso detta ordinanza, veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili A.A., in proprio e nella qualità di precedente amministratore pro tempore della Sicilteam s.r.l., D.A., S.S. e D.T., in proprio e in qualità di soci della Sicilteam s.r.l..

Con il ricorso in parola si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conferma del provvedimento del Tribunale di Messina in data 19.11.2013, con condanna delle controparti alle spese processuali, sollevando le seguenti censure:

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nella specie l'art. 316 c.p.p. (primo motivo);

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).

### **Motivi della decisione**

5. Rileva preliminarmente il Collegio la necessità di rimettere la decisione del ricorso delle parti civili A.A., D. A., S.S. e D.T. alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione in presenza di un rilevato contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità o meno del ricorso per ragioni inerenti alla legittimazione processuale dei proponenti.

6. In ordine alla legittimazione o meno della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo - la cui decisione ha carattere preliminare ed assorbente rispetto ai profili di doglianza sollevati in ricorso - la giurisprudenza di legittimità è alquanto contrastante, riscontrandosi un primo orientamento che nega tale legittimazione (cfr., Cass., Sez. 6, n. 20820 del 09/04/2013, dep. 14/05/2013, Noia e altro, Rv. 256231; Cass., Sez. 6, n. 5928 del 31/01/2012, dep. 15/02/2012, P.C. in proc. Cipriani, Rv. 252076; Cass., Sez. 5, n. 9759 del 10/02/2009, dep. 03/03/2009, Bellezza e altro, Rv. 243015; Cass., Sez. 4, n. 8804 del 06/02/2009, dep. 26/02/2009, Tacconi, Rv. 243307) nonchè altro orientamento che, invece, lo riconosce (cfr., Cass., Sez. 6, n. 25449 del 03/05/2013, dep. 10/06/2013, P.C. in proc. Polichetti e altro, Rv. 255473; Cass., Sez. 5, n. 37655 del 17/04/2012, dep. 28/09/2012, Cedis s.p.a. ed altro, Rv. 254609; Cass., Sez. 5, n. 5021 del

17/12/2003, dep. 09/02/2004, Feola ed altro, Rv. 228071; Cass., Sez. 4, n. 2394 del 21/06/1995, dep. 28/07/1995, Tirelli ed altro, Rv. 202021).

7. L'orientamento che nega la legittimazione in parola evidenzia come la parte civile non possa essere annoverata tra i soggetti aventi titolo a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, atteso il contenuto testuale della disposizione normativa. In particolare, si è affermato che, pur non obliterandosi la discrasia sistematica a prima vista derivante dalla pacifica possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo ("ordinanza") di un sequestro conservativo, ma di non poter impugnare successivamente per cassazione la decisione del riesame, non poteva non convenirsi che - allo stato - l'ordinamento processuale non ammette la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, perchè l'art. 325 c.p.p., comma 2, attribuisce alla parte civile il diritto a proporre ricorso per saltum soltanto contro i "decreti" applicativi di sequestro, cioè contro una tipologia di provvedimenti prevista unicamente per il sequestro preventivo e per il sequestro probatorio, ma non per il sequestro conservativo che è emesso con "ordinanza" (art. 317 c.p.p., comma 1).

Non vi è dubbio alcuno, quindi, secondo le citate pronunce che alla parte civile non sia consentito proporre ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza dispositiva di un sequestro conservativo. In tale materia la disciplina processuale prevede soltanto per la parte civile, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma nessun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego di siffatto sequestro e il provvedimento decisorio dell'istanza di riesame, pur nel caso in cui quest'ultima procedura incidentale sia stata promossa dalla stessa parte civile. Per quanto suscettibile di discussione, tale esito interpretativo - secondo il citato orientamento - non può considerarsi paradossale o irragionevole dal momento che, la descritta dinamica impugnatoria, non diviene di per sè limitativa dei diritti della parte danneggiata costituitasi parte civile, cui non è sottratta la possibilità di esercitare l'azione civile (implicante revoca della costituzione nel processo penale) a tutela, primaria e diretta, delle sue pretese risarcitorie. Soccorrono in proposito le considerazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 424/1998, già condivise da questa stessa Suprema Corte (Cass., Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni, rv. 248450).

Invero, allorchè la persona offesa sceglie di inserire la propria azione civile nel processo penale non può non subire i condizionamenti rivenienti dalla preminente esigenza di un rapido accertamento della responsabilità penale: del resto, l'illustrato sistema di impugnazione di provvedimenti in tema di sequestro conservativo si iscrive, come ha spiegato il giudice delle leggi, nel quadro della nuova dinamica dei rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al favor separationis, quale "corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte civile". In questa prospettiva, aggiunge la Corte Costituzionale, è lasciata alla persona danneggiata dal reato l'opzione tra chiedere la tutela dei propri diritti nella sede propria (cioè nel processo civile) ovvero nel processo penale, ma -una volta scelta la seconda possibilità - essa non si sottrae agli effetti che ne conseguono a causa della "struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi". La diversa disciplina dettata dagli artt. 322 bis e 325 c.p.p., che prevedono rispettivamente l'appellabilità e la ricorribilità di tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo, è giustificata dalle differenze strutturali e funzionali tra le due forme di sequestro e in particolare dagli interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto alla prevenzione dei reati, rispetto a quelli di natura patrimoniale e civilistica che esclusivamente connotano il sequestro conservativo ("sicchè non irragionevolmente il legislatore ha nel primo caso inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento negativo, negandolo invece alla parte civile e allo stesso pubblico ministero in relazione al sequestro conservativo", così Corte Cost. ord. n. 424/1998).

8. L'opposto orientamento, che riconosce la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo afferma che, sebbene l'art. 325 c.p.p., comma 1 non indichi espressamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione, tuttavia si deve ritenere che la norma vada collocata all'interno del sistema delle cautele reali e posta in relazione con l'art. 325 c.p.p., comma 2 e art. 318 c.p.p. i quali, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione a chiunque abbia interesse, ricomprende tra tali soggetti anche la parte civile che, conseguentemente, deve ritenersi possa proporre impugnazione anche a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1. In particolare, si è affermato che l'asserito difetto di legittimazione della parte civile ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo sia solo apparente e non reale: d'altra parte, escludere la legittimazione della parte civile a ricorrere per Cassazione in materia di sequestro conservativo, vale a dire di un provvedimento cautelare istituzionalmente diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato (arg. art. 316 c.p.p., comma 2), riuscirebbe lesivo del diritto di difesa della parte stessa, sì che tale interpretazione, non conforme al dettato costituzionale, non potrebbe comunque trovare accoglimento.

9. A fronte di una questione che ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover rimettere, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., la decisione del ricorso di A.A., D.A., S.S. e D.T. ed insieme la risoluzione del rilevato contrasto alle Sezioni Unite.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 618 c.p.p. rimette il ricorso delle parti civili A. A. + 3 alle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014